



TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Provvedimento Organizzativo n. 1 del 2024

Il Giudice delle Esecuzioni
provvedendo d'ufficio nell'esercizio del potere – dovere del Giudice di controllo
sull'operato dei propri ausiliari,
considerato l'approssimarsi del periodo di astensione obbligatoria per maternità del
Giudice,
valorizzate le esigenze di rapidità delle attività procedurali e di agevolazione del passaggio
di consegne al collega subentrante sul ruolo,

DISPONE CHE

ciascun Custode e ciascun Delegato effettui una ricognizione dello stato in cui versano i
processi esecutivi ad ognuno affidati e per l'effetto dia corso all'incarico conferito, curando
l'effettivo prosieguo delle attività in concreto da compiersi ed evitando fasi di stallo o
ritardi.

DISPONE QUINDI CHE

delle attività da ultimo compiute in ciascuna procedura, il Professionista riferirà con
schematica relazione ricognitiva da trasmettersi sull'indirizzo e – mail del Giudice dedicato
ai propri ausiliari ed a questi ultimi già noto. Affinchè la stessa sia la più aggiornata
possibile e, al contempo, affinchè il Giudice disponga del tempo necessario per la disamina
e i provvedimenti del caso, la relazione dovrà essere trasmessa tra il 1 ed il 15 luglio p.v.

La nota ricognitiva richiesta dovrà contenere i seguenti dati:

A) PROCEDURE IN FASE DI VENDITA

- a) data dell'ultima ordinanza di delega e numero di esperimenti delegati;
- b) data degli esperimenti di vendita già espletati in attuazione della delega attualmente
in corso;
- c) data del prossimo esperimento di vendita ovvero, in caso di esaurimento dei
tentativi, data della prossima udienza avanti al Giudice.

L'indicazione specifica della data del prossimo esperimento di vendita da compiersi
costituisce elemento necessario della relazione, a meno che:



- a) l'asta immediatamente antecedente sia stata effettuata non oltre quindici giorni prima dalla trasmissione della nota ricognitiva;
- b) sia ancora in corso il termine di 30 giorni concesso ai creditori per il versamento del fondo spese per gli oneri pubblicitari: il Delegato indicherà in tal caso la data della richiesta avanzata a mezzo pec.

B) PROCEDURE IN FASE DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

- a) se ancora pendente il termine per il versamento del saldo – prezzo: data di aggiudicazione del bene e termine di versamento del saldo;
- b) se il saldo – prezzo sia stato già versato: data di deposito della bozza di decreto di trasferimento,
- c) se il decreto di trasferimento è già emesso: precisazione se gli adempimenti successivi al decreto di trasferimento siano ancora in corso (indicando la data di richiesta ai pubblici uffici competenti) ovvero completati

La data di deposito della bozza di decreto di trasferimento per i lotti il cui saldo – prezzo sia stato versato costituisce elemento necessario della relazione, a meno che lo stesso sia stato corrisposto dall'aggiudicatario non oltre quindici giorni prima dalla trasmissione della nota ricognitiva.

Ove il saldo – prezzo non sia stato versato nel termine, il Delegato indicherà la data con cui ha segnalato sul fascicolo la circostanza.

C) PROCEDURE IN FASE DISTRIBUTIVA

- a) ove il piano di riparto non sia ancora stato approvato: termine concesso alle parti *ex art. 127 ter cpc* ai fini dell'approvazione del progetto di distribuzione;
- b) ove il piano di riparto sia già stato approvato: data di deposito nel fascicolo telematico della relazione finale, corredata dai documenti giustificativi.

L'indicazione del termine *ex art. 127 ter cpc* ovvero, a seconda dei casi, la data di deposito della relazione di fine delega costituiscono elemento necessario della nota ricognitiva, a meno che il completamento degli adempimenti successivi all'ultimo decreto di trasferimento (nel primo caso) ovvero l'approvazione del progetto di distribuzione (nel secondo caso) risalgano ad oltre quindici giorni prima dalla trasmissione della relazione oggi richiesta.

D) PROCEDURE IN CUI È STATO CONFERITO (ANCHE O SOLTANTO) L'INCARICO DI CUSTODIA

- a) data di deposito dell'ultima relazione di accesso ai beni (limitatamente ai beni non ancora aggiudicati). La stessa non può essere antecedente di oltre un anno: in tal caso i Custodi sono chiamati ad effettuare nuovo sopralluogo ed a depositare nel



- fascicolo la relativa relazione in via preliminare rispetto alla trasmissione al Giudice della nota ricognitiva;
- b) in caso di fissazione di indennità di occupazione: attivo incamerato e ammontare di eventuali morosità;
- c) in caso di ordine di liberazione: data di emissione del provvedimento e, ove ancora in corso, scadenza del termine concesso agli occupanti per il rilascio spontaneo, relazione sull'attività compiuta ai fini dell'attuazione dell'ordine di liberazione, data ed esito dell'ultimo accesso.

E) PROCEDURE SOSPENSE

titolo della disposta sospensione e data del relativo provvedimento

PRECISA CHE

- si devono ritenere escluse dalla richiesta relazione le procedure in cui il debitore è stato ammesso alla conversione del pignoramento,
- per le procedure con pluralità di lotti alcuni dei quali ancora subastati ed altri già aggiudicati o trasferiti, occorrerà riportare sia le indicazioni richieste al punto A) che quelle richieste al punto B),
- per le procedure in cui siano stati emessi tutti i decreti di trasferimento, occorrerà necessariamente riportare le indicazioni richieste al punto C),

DISPONE ALTRESI' CHE

Custodi e Delegati verifichino i saldi attivi dei conti correnti o libretti di procedura dagli stessi aperti e, in caso di saldo negativo, depositino apposita nota nei singoli fascicoli, onde consentire al Giudice di provvedere mediante determinazione di fondo spese.

PRECISA

che scopo della relazione ora richiesta è il sollecito all'espletamento delle attività a cura dei Professionisti. Come specificato in ciascun paragrafo, la relazione dovrà pertanto necessariamente precisare la data specifica del prossimo incombenza da compiersi, non potendo rinviare alla futura e generica effettuazione dello stesso.

AVVISA

che la mancata tempestiva trasmissione della relazione ricognitiva ovvero l'incompletezza in ordine a tutti gli adempimenti oggi richiesti verrà valutata ai fini del conferimento di nuovi incarichi, nel rispetto del noto principio di rotazione temperata prescritto dal CSM..



Si comunichi al Sig. Presidente ff del Tribunale di Palmi, al locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dell'Ordine dei commercialisti per la trasmissione agli iscritti, ai Notai delegati alle vendite del circondario.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale, previo ogni adempimento all'uopo necessario.

Palmi, 5 giugno 2024

Il Giudice delle Esecuzioni
dott.ssa Marta Caineri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

05-06-2024

